



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia – Uff. III
Il Dirigente

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii.;

Visto il Decreto legge 29/10/2019 n. 126 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “2020/21 e 2021/22, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze” e “All’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: “4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”;

Visto che la medesima normativa recita testualmente che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia – Uff. III
dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”;

- Vista** l'O.M. n. 112 del 06/05/2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;*
- Vista** la nota del MI n. 18738 del 16/05/2022, avente ad oggetto: OM. n. 112 del 6 maggio 2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. Tabelle titoli A/2 e A/8 - Comunicazione errori materiali;*
- Visto** il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;
- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla OM 60/2020;
- Visto** il proprio D.D. n. 402 del 22/06/2022 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, si dispone, ai fini della valutazione dei titoli dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;
- Visti** gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858, circa i requisiti, rispettivamente specifici e generali di ammissione;
- Considerato** che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 112/2022 dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;*
- Visto** l'art. 9 comma 1 della sopracitata O.M. n. 112 che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente sul sito internet dell'Ufficio. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto;
- Visto** il proprio D.D. n. 562 del 28/07/2022, con il quale si è provveduto all'esclusione dalle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia – Uff. III

Visto il proprio Decreto n. 587 del 2/8/2022 con il quale sono state approvate le GPS per la provincia di Perugia;

Visto il proprio D.D. n. 648 del 19/08/2022, con il quale si è provveduto all'esclusione dalle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112;

Ritenuto di dover apportare modifiche alle sopraccitate graduatorie;

Visto il potere di autotutela riconosciuto alla pubblica amministrazione;

Dispone

1. Ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 112/2022, i docenti, di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente decreto, sono **INCLUSI** nelle graduatorie GPS della Provincia di Perugia, per tutte le classi di concorso.
2. Il presente D.D. integra e modifica il proprio Decreto n. 587 del 2/8/2022
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R..

Il Dirigente titolare dell'USR per l'Umbria
Dr. Sergio Repetto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale enonormativa connessa.*

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia
- Al Sito web dell'Ambito Territoriale e all'Albo